

Sent. n. 9 del 13 gennaio 2010 (ud. del 4 novembre 2009)
della Comm. trib. prov. di Taranto, Sez. V – Pres. Fanizza, Rel. Gargano

Viene proposto ricorso contro l'atto prot. (...) del 01.04.09 con il quale Equitalia S.p.A. Taranto informa il contribuente che con nota (...) del 10.3.2009 è stata iscritta ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità dell'Agenzia del Territorio Taranto (senza indicazione di importo) e per debiti tributari.

Il ricorrente contesta l'operato del Concessionario per la riscossione per:

- mancata notifica della intimazione prevista dal comma 2) - art. 50 D.P.R. 602/73;
- mancata indicazione della somma per la quale è stata iscritta ipoteca perché in nessun punto della comunicazione e degli allegati è riportato l'importo dell'ipoteca;
- incertezza del credito e dell'importo del credito da garantire: gli estratti di ruolo allegati all'atto notificato riportano importi considerati debiti I.N.P.S. laddove l'I.N.P.S. su richiesta, ha annullato l'importo della cartella riguardante i propri contributi.

Ciò porta l'eventuale credito del Concessionario ad importo molto basso per il quale non necessita alcuna garanzia - illegittimità dell'ipoteca per violazione dell'art. 76 - DPR 602/73 per essere stata iscritta ipoteca per un debito al di sotto del limite di Euro 8.000 previsto dalla legge;

- mancata notifica delle cartelle esattoriali costituenti il debito tributario perché non essendo stata seguita la notificazione attraverso ufficiale giudiziario, la stessa notifica ha assunto numerose invalidità e nullità;

- mancanza di motivazione dell'atto notificato sia nel senso sostanziale della mancata indicazione dell'importo dell'ipoteca e sia perché non sono state indicate le numerose questioni collegate con l'effettivo debito;

- sproporzione tra l'entità del debito ed il valore della garanzia perché in ogni caso sono stati sottoposti a garanzia alcuni terreni del ricorrente di notevole valore ed oggetto della propria attività;

- legittimità dell'operato del Concessionario per ritardata comunicazione dell'ipoteca nel senso che l'ipoteca è stata scritta in modo unilaterale da parte della Equitalia Pragma e l'informazione della stessa è stata resa successivamente ed a distanza di tempo;

- violazione del principio di collaborazione con il contribuente e di buona fede.

Conclude il ricorrente richiedendo l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria con disposizione per il Concessionario di provvedere a proprie spese all'annotamento di tale avvenuto annullamento presso la Conservatoria dei registri immobiliari e la condanna della Equitalia Taranto al pagamento delle spese di questo giudizio con distrazione in favore del costituito difensore che se ne dichiara anticipatario.

In data 3.11.2009 si costituisce Equitalia Taranto che in proprie deduzioni scritte eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione della Commissione per riguardare la questione prevalentemente contributi INPS e contravvenzioni codice strada soggetti alla giurisdizione di altro giudice.

Sempre in via preliminare il Concessionario per la riscossione precisa che a seguito degli sgravi comunicati dall'INPS, il debito si è ridotto per sorte capitale ad Euro 14.211,27 ed in conseguenza la stessa ipoteca è stata spontaneamente ridotta ad Euro 34.402,86 pari al doppio del complessivo debito.

In ordine alla notifica delle cartelle di pagamento Equitalia deposita agli atti copia delle relate di notifica di tutte le cartelle dalle quali si rileverebbe l'avvenuta regolare notifica delle stesse.

In riguardo agli altri motivi esposti dal ricorrente Equitalia sottolinea la piena conformità del proprio operato alla normativa in materia.

Conclude il Concessionario richiedendo doversi dichiarare il diletto di giurisdizione e l'incompetenza della Commissione adita nelle materie esposte e per il resto rigettare prima la proposta istanza di sospensione cautelare e successivamente il ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite da liquidarsi secondo giustizia.

Alla pubblica udienza odierna chiamata per discutere la richiesta di sospensione cautelare dell'atto impugnato, sono presenti per il ricorrente il dr. (...), per Equitalia S.p.A. Taranto d.ssa (...).

Ambedue gli intervenuti dichiarano di accettare la definizione nel merito del giudizio ed ognuno di loro si riporta ai propri atti ed alle proprie conclusive richieste.

Esaminati gli atti ed approfondita la normativa in materia la Commissione deve osservare essere fondate le doglianze del ricorrente per le ragioni che di seguito vengono sinteticamente riportate.

Rispondendo alle richieste preliminari di Equitalia S.p.A. Taranto, la Commissione ritiene essere infondate le stesse e pertanto ogni richiesta ad esse collegata viene rigettata.

Ed infatti, trattandosi di opposizione ad iscrizione ipotecaria nella quale si deve decidere sulla legittimità complessiva con la convalida o meno della stessa, nel giudizio diventa essenziale e prioritario questo aspetto con la conseguenza che il giudice tributario è ben competente per decidere su questi aspetti. Inoltre e relativamente alla validità come credito delle singole partite ritenute debito, rileva la Commissione che l'operato dell'I.N.P.S. di fatto estromette spontaneamente il suo credito da data vicina al 14.4.09, ben prima cioè della instaurazione del contenzioso e questa circostanza - che tra l'altro come di seguito si dirà porta il debito del contribuente ad importi quasi simbolici - consente di individuare nell'importo di Euro 652,10 per debiti di IRPEF/IRAP 2001 il maggiore degli importi per il quale è stata azionato il recupero coattivo e consentendo, giustificando e legittimando l'intervento del giudice tributario nella questione.

In relazione ai motivi di merito va anzitutto ripresa e precisata la problematica INPS.

In data 14.4.09 il contribuente richiede all'Istituto di previdenza l'annullamento della cartella riguardante propri contributi relativi agli anni dal 2004 al 2008 compresi e l'I.N.P.S. con risposta scritta di alcuni giorni dopo, comunica l'accettazione di tale domanda e dispone lo sgravio.

Poiché la richiesta del contribuente e l'accettazione dell'INPS ha riguardato l'interezza del presunto debito contributivo per gli anni 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 e poiché agli atti nessuno delle parti (neppure Equitalia Pragma che nella sua costituzione ha parlato genericamente di sgravi senza quantificarli e senza dare dimostrazione degli stessi) ha offerto prove in contrario, deve

ritenere la Commissione che ogni debenza debba essere estromessa dalla pretesa del Concessionario per la riscossione e residuando da ciò - a tutto voler concedere - un debito per il contribuente di Euro 1.268,81 per sorte capitate.

L'operato di Equitalia S.p.A. nell'assunzione dell'ipoteca ed ancora di più nella successiva spontanea riduzione della stessa, appare confuso ed ingiusto prima ancora che determinato in dispregio di ogni normativa.

La mancata notifica della intimazione ai sensi del comma 2) art. 50 DPR 602/73 oltre che essere stata una grave violazione di legge a carico della Equitalia Pragma, nel caso di specie costituiva una forte necessità pratica attraverso la quale il rapporto di debito/credito tra il Concessionario ed il contribuente poteva essere chiarito e definito e ciò poteva evitare il successivo ricorso all'ipoteca oppure consentire al contribuente la serena accettazione della stessa.

Va inoltre evidenziato che Equitalia, almeno per gli importi riguardanti l'INPS, ha agito senza il titolo esecutivo valido ed in ciò va confermata l'indicazione sull'incertezza del credito esposta in ricorso. E per quanto riguarda gli importi per differenza come sopra riportato (Euro 1.268,81 per sorte) la Commissione ritiene non esservi alcuna necessità della garanzia ipotecaria.

Si deve altresì ritenere errato l'operato di Equitalia che, ancora unilateralmente, soltanto in base ad elementi di univoca valutazione ha ridotto l'importo dell'ipoteca in data 14.10.2009 tralasciando ancora una volta il legittimo coinvolgimento del ricorrente che, avvenuto già l'annullamento della cartella da parte INPS, avrebbe potuto dimostrare le proprie ragioni.

Per quest'ultima questione, stante il volontario inserimento e coinvolgimento della stessa volontariamente da parte di Equitalia e che la Commissione ritiene sia direttamente collegata alla situazione principale, si ritiene di dover disporre in conseguenza.

Va inoltre segnalata la violazione dell'art. 16 D.P.R. 602/73 nella parte in cui dispone che il ricorso anche alla iscrizione ipotecaria possa essere legittimato per importi superiori ad Euro 8.000 tanto più che all'importo del debito per come segnalato da questa Commissione Equitalia poteva giungere ben prima di disporre le formalità di iscrizione ipotecaria. Sulla ritardata comunicazione della iscrizione ipotecaria, si deve riferire di non poter concordare con quanto riportato dal Concessionario (... appena un mese dopo...) per evidenti ragioni e per la gravità delle conseguenze di una ipoteca. Questa Commissione anzi, deve ribadire quanto più volte già segnalato: l'Ente dovrebbe stabilire il contraddittorio con la parte debitrice sempre prima della iscrizione ed a ciò può ben assolvere il disposto dell'art. 22 del D.Lgs. 472/97 al quale il Concessionario dovrebbe adeguarsi sia in rispetto dei diritti del debitore contribuente, sia per evitare notevoli contenziosi e soprattutto per utilizzare le azioni cautelari ipotecarie per quelle pratiche e per quei soggetti ove effettivamente se ne dimostri la assoluta necessità.

Non può essere infine sottaciuta la grave mancanza di motivazione non solo dell'atto, ma dell'intera azione del Concessionario. La legge infatti impone l'obbligo della motivazione per gli atti della pubblica amministrazione non nel senso di imporre alla stessa la stesura di termini preconfezionati, ma di imporre alla stessa prima di giungere a qualsivoglia richiesta la ponderazione

di ogni ragione pratica o giuridica che costituisca fondamento per la richiesta medesima e che giustifichi la stessa. La mancanza di ogni operatività in tal senso, oltre ad aver provocato dissensi, ha di per sé privato lo stesso atto contestato della sua naturale legittimità e lo stesso, privo di ogni validità giuridica non può ottenere alcuna conferma in questa sede.

Per quanto detto che si ritiene assorbente anche per quant'altro riportato in ricorso e non direttamente trattato, devono essere interamente accolte le doglianze di parte ricorrente e censurato l'operato del Concessionario per la riscossione.

La complessità della materia costituisce valido motivo per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto:
- annulla l'ATTO prot. (...) datato 1.4.2009 di Equitalia - Taranto e la NOTA n. (...) del 10.3.2009 di iscrizione ipotecaria;
- annulla l'ATTO prot. (...) datato 14.10.09 DOMANDA di riduzione di somma relativa alla iscrizione ipotecaria di rep. (...)
- ordina ad Equitalia S.p.A. - Taranto di richiedere con urgenza ed a sue spese l'annotamento di ambedue gli annullamenti nei registri immobiliari presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Taranto e senza responsabilità del Conservatore;
- compensa le spese.